

REGOLAMENTO COMUNALE A TUTELA DELLE BOTTEGHE STORICHE EMPOLESI

Art. 1 - Principi e finalità

Il Comune di Empoli, attraverso il presente regolamento, intende promuovere e sostenere, negli ambiti di propria competenza, gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigianali situate in tutto il territorio comunale, che presentino un intrinseco valore storico e culturale ed una radicata tradizione nel tessuto urbano. Gli esercizi sopra individuati sono considerati come un bene di interesse comunitario, facente parte del patrimonio della città di Empoli e, come tali, riconosciuti meritevoli di particolare tutela; gli stessi potranno acquisire il titolo di Bottega storica se in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari

Il titolo di “Bottega storica” è riconosciuto a tutte le sotto elencate attività che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 4:

- esercizi commerciali;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- imprese artigiane.

Art. 3 – Presupposti

Ai fini del presente regolamento il titolo di Bottega storica può essere riconosciuto esclusivamente per motivi di anzianità (descritti al successivo art. 4), quando siano stati raggiunti i 40 anni di attività nello stesso locale.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad adeguare il presente regolamento ai criteri indicati nella norma UNI 11891-1 del 1/12/2022 al momento in cui saranno recepiti nella normativa di fonte superiore (nazionale o regionale).

E' presupposto per ottenere il riconoscimento essere in regola con il pagamento dei tributi locali, compresi il canone unico patrimoniale e la Tariffa Corrispettiva sui rifiuti se dovuti.

Art. 4 – Riconoscimento per anzianità

Possono ottenere il riconoscimento per anzianità gli esercizi commerciali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane che abbiano la propria sede nelle aree del territorio cittadino e che da 40 anni:

- trattino lo stesso genere merceologico: (nel commercio fisso è da intendersi come la stessa sottocategoria di prodotti verificabile tramite codice ateco nella visura storica della Camera di Commercio; per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è da intendersi come la stessa tipologia di cibi e bevande, es. menù tradizionale toscano e italiano, vini, ecc., somministrata

in modo esclusivo o prevalente; per gli artigiani è da intendersi come la stessa attività, es. barbiere, orafo, ecc.);

- siano ubicati nello stesso locale: per l'individuazione si fa riferimento allo stesso numero civico. Sono consentiti eventuali ampliamenti o modifiche dei locali. Sono ammessi inoltre i trasferimenti, con conseguente variazione del numero civico, purché nell'ambito della stessa area;

- siano stati condotti dallo stesso titolare o mediante subingresso per

- successione ereditaria;
- cessione d'azienda;
- conferimento d'azienda in società di persone o di capitali
- affidamento in gestione.

Art. 5 - Richiesta titolo per anzianità

Per ottenere il titolo di Bottega storica, il titolare o un rappresentante legale dell'esercizio deve presentare domanda sul modello predisposto dal Comune, soggetta all'imposto di bollo nella misura vigente, con cui chiede l'inserimento dell'esercizio nell'Albo delle Botteghe storiche. Il responsabile del procedimento, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, provvede a dare formale comunicazione agli interessati in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta. Il Servizio Suap e Attività Economiche effettuerà l'istruttoria in merito alla valutazione delle richieste per il riconoscimento del titolo per anzianità.

Art. 6 – Rilevazione diretta.

Al fine di integrare il relativo elenco, il Comune di Empoli può procedere all'acquisizione delle eventuali segnalazioni spontanee delle organizzazioni del commercio e dei consumatori.

Per gli esercizi per i quali vengano rilevate, con la modalità di cui al comma precedente, le caratteristiche della bottega storica, il Comune informa i titolari delle attività sulla possibilità di richiedere ed ottenere l'iscrizione al relativo Albo comunale con le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 7 – Iscrizione all'Albo

Il riconoscimento del titolo di Bottega storica e l'iscrizione all'Albo delle Botteghe storiche del Comune di Empoli, avviene con provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio Suap e Attività Economiche a seguito dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio.

L'inserimento nell'Albo comporta la facoltà di fruire dei vantaggi a favore degli esercizi storici di cui al successivo art. 10.

Al richiedente viene comunicato, oltre al numero di iscrizione all'Albo, la decorrenza dello stesso (dal 1° giorno del mese successivo alla data del provvedimento di riconoscimento).

L'Albo contenente l'elenco delle imprese aderenti è pubblico ed è liberamente consultabile sul portale del Comune di Empoli.

Art. 8 – Condizioni per l’inserimento nell’Albo

Non è previsto alcun limite numerico al riconoscimento del titolo di Bottega storica per anzianità e alla conseguente iscrizione nell'Albo.

Art. 9 - Simbolo identificativo

A tutte le imprese riconosciute come Bottega storica ed inserite nell’Albo, ai fini della loro pubblica identificazione è fatto obbligo di esporre all’esterno o all’interno del locale dell’attività un simbolo identificativo contenente il logo del Comune di Empoli e l’indicazione di Bottega Storica (secondo il modello approvato con Delibera di Giunta Comunale) entro i 30 gg successivi alla comunicazione di inserimento nell’Albo. Qualora venga affissa fuori dal locale l’esercente dovrà provvedere ad una adeguata manutenzione della stessa, conservandone le caratteristiche e rispettandone le modalità di esposizione.

Art. 10 – Assegnazione di benefici

Alle imprese iscritte nell’Albo delle Botteghe storiche il Comune non riconosce agevolazioni tributarie, tuttavia potranno essere coinvolte attivamente in tutti i percorsi di valorizzazione e promozione territoriale, piani turistici e progetti comunque promossi, convenzionati o partecipati dal Comune di Empoli.

Art. 11 – Condizioni e vincoli per l’anzianità

Il titolo di Bottega storica è subordinato all’accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:

- mantenere l’attività nella stessa sede, con le modalità per le quali è stata riconosciuta come tale;
- rispettare i parametri di cui al precedente art. 4.

Art. 12 – Vigilanza e controlli

L’Amministrazione Comunale potrà disporre controlli ai locali delle attività iscritte all’Albo delle Botteghe storiche, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e delle condizioni a cui tale iscrizione è stata subordinata mediante il personale degli uffici preposti.

Art. 13 – Sanzioni

Il mancato versamento dei tributi locali nonché del pagamento del canone unico patrimoniale e della Tariffa Corrispettiva sui Rifiuti, qualora siano dovuti, comporterà l’avvio del procedimento per la cancellazione dall'Albo delle Botteghe storiche.

Art. 14 – Cancellazione dall’Albo

La cancellazione dall’Albo può essere richiesta dal titolare o dal rappresentante legale dell’esercizio per i seguenti motivi:

- cessazione dell’attività;

- volontà espressa di recedere dall'Albo da parte del titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, che può avvenire per qualsiasi motivo ed in ogni momento.

In caso di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti per i quali era avvenuto il riconoscimento, la cancellazione dall'Albo deve essere richiesta dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa entro 60 gg.

La cancellazione dall'Albo può essere disposta d'ufficio con provvedimento emesso dal Dirigente del Servizio Suap e Attività Economiche del Comune, oltre che nei casi previsti dall'art. 13, nei seguenti casi:

- venir meno, anche per cause indipendenti dalla volontà del titolare e/o rappresentante legale dell'impresa, dei requisiti per i quali la stessa era stata riconosciuta come Bottega storica;
- accertamento d'ufficio dell'avvenuta cessazione dell'attività anche se non comunicata;
- variazioni rispetto ai requisiti indicati nel presente regolamento.

Agli interessati viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In seguito alla cancellazione dall'Albo delle Botteghe storiche i titolari degli esercizi commerciali ed i proprietari dei rispettivi immobili perdono tutti i benefici concessi dall'Amministrazione comunale in base all'art. 10.